

Azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. - Cumulo dell'azione sociale e dell'azione dei creditori sociali - Autonomia delle azioni - Sussistenza - Conseguenze. - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015

L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.

- Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015